
IL CASO

Andreino Bovi, Lidio Mesibelli, Raffaele Dissario, Glorioso Di Sale, Davide Piccione e Valentino Cavatano vengono imputati dalla Procura della Repubblica di Roma del delitto di cui all'articolo 416 c.p., commi 1, 2 e 5, perché accusati di essersi associati tra loro (e con altre persone non identificate), in numero superiore a 10, allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto leale svolgimento di diverse partite di calcio del campionato di serie A della stagione 2012-2013, realizzando una rete di collegamenti tra addetti ai lavori (calciatori, dirigenti, procuratori) che consentiva ai diretti protagonisti degli incontri di calcio (ed in particolare a Bovi, Mesibelli, Dissario e Di Sale, nelle rispettive qualità di calciatori all'epoca in forza alle squadre di U.S. Avlin, F.C. Frankville, A.S. Strong Mountain e U.S. Sardina Football), nonché a Piccione, quale organizzatore di scommesse sportive, e a Cavatano, quale agente di calciatori professionisti, di concordare in modo illecito i risultati di taluni incontri, acquisendo notizie su tali accordi con potere di scommettere ingenti somme di denaro. In particolare, Bovi, Mesibelli, Piccione e Cavatano venivano altresì accusati del delitto punito e previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 110 c.p. e art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge 401 dell'89 e successive modifiche perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del programma criminoso della citata associazione per delinquere, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Bovi e Mesibelli (in qualità di calciatori partecipanti alla gara), nonché Piccione e Cavatano (quali istigatori), volendo effettuare per sé e per altri scommesse sul risultato finale, compivano atti fraudolenti consistiti, per i primi due, nell'accordarsi per determinare il risultato della partita di calcio del campionato di serie A, stagione 2012-2013, U.S. Avlin contro F.C. Frankville, del 22 maggio 2013, per lo 0-1 (terminata, invece, 1-0), risultato che Mesibelli comunicava comunque a Piccione e Cavatano, onde permettere loro di scommettere ingenti somme di denaro su di esso. Con l'aggravante di aver condizionato un risultato dell'incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Il materiale investigativo alla base della richiesta di rinvio a giudizio era costituito da intercettazioni e tabulati telefonici, da cui emergeva che, effettivamente, tra Mesibelli, Piccione e Cavatano vi erano numerosissimi contatti, in prossimità degli incontri calcistici, alcuni dei quali dal contenuto inequivocabile circa il tentativo di combinare i risultati di diverse gare; in particolare, per la partita U.S. Avlin contro F.C. Frankville, il risultato avrebbe dovuto vedere come vincente la squadra, in trasferta, di Mesibelli; per le posizioni di quest'ultimo e Bovi (entrambi avevano militato, nella stagione precedente, nella medesima squadra di U.S. Sardina Football), la Procura era in possesso soltanto di tabulati telefonici, da cui risultavano, oltre a chiamate vocali, anche numerosi scambi di sms (sin da due mesi prima dell'incontro, con un aumento del traffico a ridosso della gara), al cui contenuto, però, non era possibile risalire. Gli atti processuali erano costituiti, altresì, dalle attività della Commissione Disciplinare della Lega Calcio che, prima ancora dell'esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, aveva interrogato nell'ambito del giudizio disciplinare i calciatori deferiti dalla Procura Federale, acquisendo da parte di Bovi e Mesibelli la conferma circa il contenuto delle telefonate e dei messaggi tra loro intercorsi, da cui emergeva, sostanzialmente, che Mesibelli aveva sì proposto la combine del risultato a Bovi, ma quest'ultimo si era rifiutato di accettare, tant'è che il risultato finale della gara (1-0) era diverso da quello proposto da Mesibelli (0-1). I due calciatori venivano entrambi ritenuti responsabili delle violazioni delle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva; in particolare,



The European Law Students' Association

ITALIA

Mesibelli per la violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. e squalificato per due anni, mentre Bovi per la violazione dell'art. 6 c. 7 del C.G.S., con squalifica di sei mesi; venivano altresì ritenute responsabili (oggettivamente) la società F.C. Frankville in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Mesibelli ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 del C.G.S., mentre la società U.S. Avlin responsabile in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Bovi ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S.

Anche tali provvedimenti venivano acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, che si aggiungevano alle attività di indagine della polizia giudiziaria espletate, quali servizi di appostamento, atti di perquisizione locale, riscontri cartacei ed intercettazioni di numerosi utenze, riferibili a personaggi coinvolti nel mondo sportivo, segnatamente calciatori e dirigenti sportivi di compagini calcistiche (oltre a personaggi investiti dell'effettuazione delle scommesse presso i vari centri di raccolta).

Le squadre dei candidati assumeranno, rispettivamente, il ruolo dell'ufficio del pubblico ministero e il ruolo della difesa di Bovi, ipotizzando che solo questi (avendo gli altri imputati optato per riti alternativi) sia stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale per rispondere delle condotte di cui al capo d'imputazione e che l'istruttoria si sia conclusa con la raccolta dei soli elementi di prova ricavabili dalla traccia.